

## LINEE GUIDA

### LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEL PRODUTTORE

*Le linee guida di seguito proposte rappresentano un Vademecum per la gestione dei rifiuti speciali originatisi dall'attività produttiva dei clienti di Eco-Recuperi srl e non hanno alcuna pretesa di esaustività dell'argomento.*

Eco-Recuperi Srl

Gennaio 2023

In materia di gestione dei rifiuti la norma di riferimento nazionale è rappresentata dalla Parte IV del D.lgs 152/2006 e sue successive modifiche e integrazioni.

### **DEFINIZIONE DI “RIFIUTO”:**

**“rifiuto”:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

**“rifiuto non pericoloso”:** rifiuto che non presenta nessuna delle caratteristiche di cui all'allegato I Parte IV del D.lgs 152/2006 e smi;

**“rifiuto pericoloso”:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del D.lgs 152/2006 e smi;

### **“rifiuto speciale”:**

- Rifiuti da attività agricole e agro-industriale;
- Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo
- Rifiuti da lavorazioni industriali;
- Rifiuti da lavorazioni artigianali
- Rifiuti da attività commerciali;
- Rifiuti da attività di servizio;
- Rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- Rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### **“rifiuto urbano”:**

- Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dall'uso civile, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità
- Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private ma comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

### **CHI E' IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI:**

**“Produttore del rifiuto”** (art.183 comma 1 lettera f d.lgs 152/2006) *il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”*.

### **RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE DI RIFIUTI:**

**“Responsabilità del produttore”** è individuata all’ART. 188 COMMA 1-2-3 D.LGS 152/2006:

- Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del produttore che consegna i rifiuti ad un raccogliitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento,
- Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
  1. Auto smaltimento dei rifiuti;
  2. Conferimenti dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
  3. Conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

In caso di conferimento del rifiuto a soggetto autorizzato alle attività di recupero o di smaltimento il produttore deve ricevere quarta copia del formulario controfirmato dal destinatario entro 90 giorni di tempo dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore. Alla scadenza del predetto termine se il produttore non ha ricevuto la quarta copia del formulario deve provvedere a darne comunicazione alla Provincia.

### ONERI A CARICO DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI:

#### 1. Codifica del rifiuto

**Il produttore verifica il proprio processo produttivo e ove necessario svolge le analisi chimiche per definirne il codice CER e la pericolosità.**

La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi lo specifico Codice Cer, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

Ciò premesso, tre sono i casi che astrattamente possono verificarsi. Esaminiamoli nei punti che seguono.

Il primo caso riguarda i rifiuti caratterizzati da un codice CER con asterisco, senza riferimento al contenuto di sostanze pericolose e senza che esista un corrispondente analogo codice (“a specchio”) privo di asterisco. Questi rifiuti – denominati pericolosi in “assoluto” – vanno considerati sempre come pericolosi, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che contengono. Le proprietà di pericolo, definite da HP1 ad HP15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione (trasporto secondo la normativa ADR, valutazione della ammissibilità in discarica). Per farlo, il Produttore si deve affidare a Laboratori Chimici.

Il secondo caso riguarda i rifiuti caratterizzati da un codice CER privo di asterisco, senza che esista un corrispondente analogo codice (“a specchio”) con asterisco. Questi rifiuti – denominati non pericolosi in “assoluto” – vanno considerati sempre come non pericolosi.

Il terzo caso riguarda i rifiuti caratterizzati da **codici CER speculari (“a specchio”), uno pericoloso ed uno non pericoloso**. In questo caso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate **le eventuali proprietà di pericolo** che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

- individuare i composti** presenti nel rifiuto attraverso la scheda informativa del produttore, la conoscenza del processo chimico, il campionamento e l’analisi del rifiuto;
- determinare i pericoli** connessi a tali composti attraverso la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, le fonti informative europee ed internazionali, la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
- stabilire se le concentrazioni** dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica

con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo

### **2. Corretta gestione del DEPOSITO TEMPORANEO**

Il Deposito Temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi vengono prodotti (art. 183 comma 1 lettera bb d.lgs 152/2006).

Caratteristiche del deposito temporaneo:

1. I rifiuti in deposito temporaneo devono essere suddivisi per tipologia in contenitori appositamente etichettati;
2. deve essere ubicato in area/locale idoneo e custodito.
3. deve rispettare precisi criteri (art. 187 comma 1 lett bb): “i rifiuti devono essere raccolti ed avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore di rifiuti:
  - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito;
  - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno”.

I tempi di giacenza si misurano fondamentalmente in base alle registrazioni di messa in carico fatte sul registro di carico-scarico.

### **3. Controllo delle autorizzazioni dei propri fornitori**

**Il produttore ha l’onere di verificare le autorizzazioni** del trasportatore incaricato e dell’impianto di recupero/smaltimento al quale spedisce il rifiuto e, qualora sia presente, dell’intermediario con/senza detenzione di rifiuti. Il produttore di rifiuti conserva l’onere del corretto avvio allo smaltimento o recupero fino alla destinazione finale senza possibilità di “cessione” a terzi a qualunque titolo della sua responsabilità.

**Il Produttore non si spoglia della responsabilità dei suoi rifiuti semplicemente consegnandoli al trasportatore terzo, ma conserva l’onere di vigilanza circa il buon esito del viaggio dei rifiuti verso il sito finale che DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE CONOSCIUTO e VERIFICATO sia dal produttore sia dal trasportatore al momento della partenza.**

#### 4. Gestione documentale - Formulario

Il formulario d'identificazione rifiuti è il documento di identificazione dei rifiuti che accompagna il trasporto dei rifiuti. L'obbligo, è a carico delle imprese e degli enti che effettuano tale trasporto (ART. 193 D.LGS 152/2006). Il formulario deve essere conforme al modello contenuto nel DM 145/1998 e le regole da osservare per la tenuta del formulario sono integrate dalla Circolare Interministeriale 4 agosto 1998. In caso di mancata ricezione della quarta copia nel termine previsto (TRE MESI), il produttore deve darne comunicazione alla Provincia al fine dell'esclusione della responsabilità. Le copie dei formulari devono essere conservate per 5 anni.

#### 5. Gestione documentale - Registro carico/scarico

Per i soggetti di cui all'art. 189 comma 3 del d.lgs 152/2006 e smi è previsto **l'obbligo di tenuta di un registro di carico-scarico** su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. I soggetti di cui all'art. 189 comma 3 sono di seguito riportati:

#### PRODUTTORI DI RIFIUTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL REGISTRO

(art.189 comma 3 del d.lgs 152/2006 e smi)

Imprese ed enti produttori iniziali di RIFIUTI PERICOLOSI

Imprenditori agricoli con un volume d'affari superiori a 8000€ che producono RIFIUTI PERICOLOSI

Imprese ed enti produttori di RIFIUTI NON PERICOLOSI che rientrano in una delle categorie di cui all'art.184 comma 3 lettere :

c) rifiuti da lavorazioni industriali

d) rifiuti da lavorazioni artigianali

g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

I produttori obbligati devono REGISTRARE ENTRO 10 GIORNI LAVORATIVI dalla produzione del rifiuto (carico) e dallo scarico del rifiuto prodotto. Inoltre, devono tenere il registro presso l'impianto di produzione, e integrato con i formulari, conservarlo per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

**PRODUTTORI DI RIFIUTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI E OPERARE CON IL SISTRI**

Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da **attività agricole** ed agroindustriali con PIU' di 10 dipendenti

Enti e imprese con PIU' di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184:

- comma 3 lett. b *"rifiuti derivanti dalle **attività di demolizione**, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo"*
- comma 3 lett. c *"rifiuti da **lavorazioni industriali**"*
- comma 3 lett. d *"rifiuti da **lavorazioni artigianali**"*
- comma 3 lett. e *"rifiuti da **attività commerciali**"*
- comma 3 lett. f *"rifiuti da **attività di servizio**"*
- comma 3 lett. h *"rifiuti da **attività sanitarie**"*

Enti e imprese produttori iniziali di RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI che effettuano attività di stoccaggio (D15 e R13)

Enti e imprese produttori iniziali di RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI da **attività di pesca** professionale e acquacoltura con PIU' di 10 dipendenti

Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale

Enti e imprese che effettuano operazioni di **trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione** di rifiuti urbani e speciali pericolosi

I nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi

Enti e imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani della regione Campania

**6. Gestione documentale - Elaborazione MUD**

**Tutti i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico devono comunicare al Catasto dei Rifiuti (presso le Camere di Commercio di competenza) le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti (tramite il MUD Modello Unico Dichiarazione ambientale) oggetto delle loro attività entro il 30 aprile di ogni anno.**

Il sistema sanzionatorio applica le medesime sanzioni amministrative e penali previste per i registri di carico e scarico.

**REGIME SANZIONATORIO**
**FORMULARIO PER IL TRASPORTO – SISTEMA SANZIONATORIO**

RIFIUTI PERICOLOSI	
CONDOTTA	SANZIONE
Mancanza del formulario nell'effettuazione del trasporto da parte di enti o imprese (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006; art. 483 c.p)	Arresto fino a 2 ANNI (legale rappresentante)
Formulario recante dati incompleti o inesatti (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006, art. 483 c.p)	Arresto fino a 2 ANNI (legale rappresentante)
Predisposizione di certificati di analisi recanti false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006, art. 483 c.p)	Arresto fino a 2 ANNI (legale rappresentante)
Utilizzo di un falso certificato di analisi dei rifiuti durante il trasporto effettuato da enti o imprese ( art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006 , art. 483 c.P)	Arresto fino a 2 ANNI (legale rappresentante)
Omessa conservazione per 5 anni (art. 258 comma 5 d.lgs 152/2006)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 280€ a 1550€

**FORMULARIO PER IL TRASPORTO – SISTEMA SANZIONATORIO**

RIFIUTI NON PERICOLOSI	
CONDOTTA	SANZIONE
Mancanza del formulario nell'effettuazione del trasporto da parte di enti o imprese (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006; art. 483 c.p)	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1600 a 9300
Formulario recante dati incompleti o inesatti (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006, art. 483 c.p)	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1600 a 9300
Predisposizione di certificati di analisi recanti false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006, art. 483 c.p)	Arresto fino a 2 ANNI (legale rappresentante)
Utilizzo di un falso certificato di analisi dei rifiuti durante il trasporto effettuato da enti o imprese ( art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006 , art. 483 c.P)	Arresto fino a 2 ANNI (legale rappresentante)
Omessa conservazione per 5 anni (art. 258 comma 5 d.lgs 152/2006)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 270€ a 1550€

**REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI – SISTEMA SANZIONATORIO**

RIFIUTI NON PERICOLOSI	
CONDOTTA	SANZIONE
Omessa o incompleta tenuta del registro (art. 258 comma 2 d.lgs 152/2006)	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da 2600 A 15500 €
Inesattezze o incompletezze formali nella tenuta del registro per rifiuti pericolosi, ma i dati riportati nei formulari e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni perdute (art. 258 comma 5 d.lgs 152/2006)	Sanzione amministrativa da 270 a 1550€
Omessa conservazione per 5 anni (art. 258 comma 5 d.lgs 152/2006)	Sanzione amministrativa da 270 a 1550€



**REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI – SISTEMA SANZIONATORIO****RIFIUTI PERICOLOSI**

<b>CONDOTTA</b>	<b>SANZIONE</b>
Omessa o incompleta tenuta del registro (art. 258 comma 2 d.lgs 152/2006)	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da 15.500 a 93.000€ nonché sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore
Inesattezze o incompletezze formali nella tenuta del registro per rifiuti pericolosi, ma i dati riportati nei formulari e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni perdute (art. 258 comma 5 d.lgs 152/2006)	Sanzione amministrativa da 270 a 1550€
Omessa conservazione per 5 anni (art. 258 comma 5 d.lgs 152/2006)	Sanzione amministrativa da 270 a 1550€

### **ECO-RECUPERI SUPPORTA I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI**

Nel rispetto delle priorità Europee, come da Direttiva 2008/98/CE successivamente recepita con D.lgs 152/2006 e s.m.i, Eco-Recuperi è in grado di garantire alle aziende il migliore trattamento dei rifiuti prodotti in ufficio, anche dal punto di vista normativo, alimentando la filiera del Riutilizzo, del Recupero delle Materie Prime/Seconde e del Recupero Energetico amplificando al massimo il concetto di ZERO RIFIUTI IN DISCARICA.

Tutto questo è possibile grazie al consolidamento dei Servizi ECOWAY:



I Servizi comprendono la gestione di Cartucce TONER esauste, NEON, PILE, FILTRI aria da macchine di condizionamento, CARTA, distruzione di DOCUMENTI contenenti dati sensibili, BOTTIGLIE (PET), LATTINE, distruzione di CD/DVD, TELEFONI CELLULARI, RAEE, tenuta dei REGISTRI di carico/scarico e la presentazione del MUD.

Per maggiori informazioni in merito visitare il sito [www.ecorecuperi.it](http://www.ecorecuperi.it)